

STATUTO

- - -

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata
"GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.p.A."
siglabile ove consentito "GE CAPITAL SF S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.
2. La società fa parte del "Gruppo Bancario GE Capital Interbanca" iscritto all'albo dei gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.
3. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti da norme di legge, primarie e secondarie, ovvero alle richieste di Banca d'Italia.

Articolo 2

Sede legale e dipendenze

1. La società ha sede legale in Mondovì (CN).
2. Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e uffici.
3. La società ha sedi secondarie nel comune di Bolzano (BZ).

Articolo 3

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico, ivi inclusi i consumatori, dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, con particolare riguardo a quelli connessi a operazioni di locazione finanziaria e all'acquisto di crediti a titolo oneroso.
2. La società può inoltre esercitare ogni attività strumentale o connessa all'attività finanziaria principale ivi compresa – a titolo esemplificativo e nei limiti consentiti dalla legge – la locazione operativa, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati e l'attività di gestione e di recupero crediti di terzi, nonché la promozione e la conclusione, per conto di altri intermediari sottoposti a vigilanza, di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'intermediazione assicurativa e riassicurativa.
3. La società infine può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge.

CAPITALE - AZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI – RECESSO

Articolo 5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 41.000.000,00 (quarantunomilioni virgola zero zero) ed è costituito da n. 50.000.000 (cinquantamilioni) di azioni da Euro 0,82 (zero virgola ottantadue) nominali cadauna.
2. Le azioni e i diritti di opzione di cui all'art. 2441 Codice Civile sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.
3. Nel caso di trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione per atto tra vivi occorre peraltro, in assenza del consenso preventivo dei soci non cedenti, l'esperimento della seguente procedura.
4. Il socio che intende cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci e all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente e il prezzo concordato per la

cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alle azioni o ai diritti di opzione per la cessione a titolo gratuito.

5. Entro il termine di decadenza di trenta (30) giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di tutte le azioni o di tutti i diritti di opzione offerti e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.
6. Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, le azioni o i diritti di opzione offerti spetteranno a ciascuno di essi in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute.
7. Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo o il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato dall'arbitro previsto dal presente statuto.
8. In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta (30) giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitro, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza.
9. Successivamente alla valutazione dell'arbitro, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitrato.
10. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere.
11. La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso:
 - (i) di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione; ovvero
 - (ii) di trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione a società o enti appartenenti al gruppo General Electric.

Articolo 6

Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.

Articolo 7

Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili.
2. La rappresentanza di azioni in comproprietà è regolata ai sensi di legge.
3. La società può emettere obbligazioni anche al portatore.

Articolo 8

Comunicazioni

Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, i recapiti di ciascun socio sono quelli risultanti dal libro soci al momento dell'invio delle comunicazioni.

Articolo 9

Acquisizione di fondi

1. La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.
2. Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Articolo 10

Recesso

1. Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.
2. E' escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 11

Modalità di svolgimento

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

3. L'assemblea può essere convocata anche in un comune diverso da quello della sede sociale, purché in Italia.
4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
 - a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
6. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Diritto di Voto

Ogni azione dà diritto a un voto.

Articolo 13

Modalità di convocazione

Le convocazioni delle assemblee sono fatte, a scelta dell'organo amministrativo, (i) con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, o sul quotidiano “Corriere della Sera”, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero (ii) con avviso inviato, almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l'invio a mezzo fax o via e-mail, con avviso di ricevimento), ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al recapito comunicato dai suddetti soggetti alla società.

Articolo 14

Intervento all'Assemblea e rappresentanza

1. Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.
2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia, salve le limitazioni di legge.
3. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, regolarne lo svolgimento nonché accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

Articolo 15

Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o nel caso di intervenuti dislocati in più luoghi, da persona eletta dalla assemblea.

Articolo 16

Costituzione dell'Assemblea

1. Le assemblee si costituiscono e deliberano con le presenze e le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 Codice Civile.
2. Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 17

Composizione, definizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il quale svolge sia la funzione di supervisione strategica, sia quella di gestione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di amministratori variabile da tre (3) a sette (7), numero che viene di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina, unitamente alla durata in carica dell'organo amministrativo non superiore comunque a tre (3) esercizi. Essi scadono alla data dell'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.
3. La carica di Direttore Generale, ove attribuita, deve essere conferita ad un soggetto che riveste la carica di Amministratore Delegato.

Articolo 18

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Ad ogni sua rinnovazione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea; può eventualmente nominare anche un vicepresidente.
2. Il Presidente promuove la dialettica consiliare e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e garantisce l'equilibrio di poteri tra funzioni gestorie e funzioni di controllo, ponendosi come interlocutore della capogruppo quale promotore dell'adozione, dell'aggiornamento e dell'adeguamento al regolamento di gruppo da parte della società, nonché della positiva ricezione delle disposizioni impartite dalla capogruppo alle componenti del "Gruppo Bancario GE Capital Interbanca" in merito all'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia.
3. Il Presidente non riveste un ruolo esecutivo, né svolge funzioni gestionali.

Articolo 19

Sostituzione dei Consiglieri

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, previo assenso del Collegio Sindacale che può rilasciarsi anche a mezzo di idonea dichiarazione del Presidente del Collegio Sindacale durante la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per effettuare la sostituzione, purché la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla assemblea dei soci immediatamente successiva alla nomina.
2. Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea l'intero Consiglio di Amministrazione si

considera decaduto con effetto dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, che nomina il nuovo organo amministrativo.

Articolo 20

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della società, sia altrove, purché in Italia, con periodicità adeguata e comunque con cadenza almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da due consiglieri o da due sindaci effettivi.

Articolo 21

Convocazione, costituzione, deliberazioni, verbali e presidenza del Consiglio di Amministrazione

1. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun consigliere e ai sindaci effettivi almeno quattro (4) giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.
3. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.
5. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il

consigliere che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori. In caso di assenza del Presidente, o di suo impedimento o richiesta espressa, il Consiglio è presieduto, alternativamente, dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Articolo 22

Rimborso, compenso e remunerazione dei Consiglieri

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. Con deliberazione dell'assemblea dei soci possono essere attribuiti agli amministratori compensi e partecipazioni agli utili nel rispetto delle normative applicabili, ivi inclusi i provvedimenti eventualmente emessi da Banca d'Italia.
3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere non vincolante del Collegio Sindacale e del comitato per la remunerazione eventualmente costituito presso la capogruppo.
4. L'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato.

Articolo 23

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci.

2. Al Consiglio di Amministrazione, quale organo aziendale con funzione di supervisione strategica, sono attribuite tutte le competenze di volta in volta riservate a detto organo dalla vigente normativa, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle di indirizzo e di supervisione della gestione della società esercitabili mediante, tra l'altro: la definizione e l'approvazione degli indirizzi strategici, degli obiettivi di rischio, delle politiche di governo dei rischi, nonché delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni; l'approvazione della struttura organizzativa e l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità; l'approvazione del processo di gestione dei rischi, del processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva e dei processi relativi all'erogazione del credito; l'esame e le delibere in ordine ai piani industriali e/o finanziari ovvero alle operazioni strategiche.
3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, quale organo aziendale con funzione di gestione, sono attribuite tutte le competenze di volta in volta riservate a detto organo dalla vigente normativa, ivi comprese, a titolo esemplificativo la definizione dei compiti e delle responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, la definizione e l'attuazione del processo di gestione dei rischi in coerenza con le politiche di governo dei rischi, la definizione del processo di selezione, gestione e controllo di soggetti terzi di cui la società si avvale per la distribuzione e dei flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti.
4. Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la competenza concorrente dell'assemblea straordinaria a deliberare sulle stesse materie, le deliberazioni concernenti:
 - a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis Codice Civile;
 - b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
 - c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
 - d) la riduzione del capitale in caso di recesso;
 - e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; e
 - f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- (i) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- (ii) la eventuale nomina e revoca del Direttore Generale e di uno o più Consiglieri Delegati;
- (iii) l'assunzione, la modifica e la cessione di partecipazioni;
- (iv) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- (v) l'approvazione del regolamento aziendale e la disciplina dei processi organizzativi interni;
- (vi) il recepimento e l'aggiornamento del regolamento di gruppo predisposto dalla capogruppo nell'interesse del "Gruppo Bancario GE Capital Interbanca";
- (vii) la costituzione di commissioni con funzioni consultive e di coordinamento ovvero di comitati.

Articolo 24

Rappresentanza e poteri delegati

1. Il Presidente e ciascun Consigliere Delegato, se nominato e nei limiti dei poteri attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze avanti qualsiasi autorità di vigilanza, autorità giudiziaria e amministrativa, nonché di nominare avvocati e procuratori con uguali oppure più limitati poteri.
2. Le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica, dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti interni della società in quanto organo di supervisione strategica non sono delegabili.
3. Il Consiglio di Amministrazione ove consentito dalla vigente normativa e nel rispetto del precedente art. 23, può delegare, ad uno o più Consiglieri Delegati, parte delle proprie competenze, quale organo con funzione di gestione, che gli sono attribuite dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti interni della società, determinandone in modo analitico, con chiarezza e precisione, i contenuti. In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con cadenza almeno semestrale, o con cadenza almeno trimestrale nel caso di deleghe in materia di erogazione del credito e di gestione del portafoglio crediti, ciascun Consigliere Delegato, coadiuvato dalle funzioni apicali delle funzioni aziendali

competenti, riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione e sull'esercizio delle deleghe conferite.

4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire poteri – determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio – ai dipendenti della società, a persone estranee alla società purché dipendenti di, o comunque distaccate presso, la capogruppo o altra società del Gruppo Bancario, ovvero in ogni caso designate dalla capogruppo, individuati per funzione, ai quali spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri attribuiti. In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con cadenza almeno semestrale, o con cadenza almeno trimestrale nel caso di deleghe in materia di erogazione del credito e di gestione del portafoglio crediti i soggetti delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione sull'esercizio delle deleghe loro conferite.
5. Il Consiglio di Amministrazione e ciascun Consigliere Delegato, se nominato, possono, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di singoli atti o categorie di atti, con obbligo di informativa al Consiglio di Amministrazione qualora venga esercitata questa facoltà.

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE

Articolo 25

Composizione, durata in carica, attribuzioni e riunioni del Collegio Sindacale

1. L'assemblea provvede, a norma di legge, alla nomina, di un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti ed alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale, determinando la retribuzione annuale spettante a ciascun sindaco effettivo. Ai sindaci spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi.
3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.
4. Al Collegio Sindacale, quale organo aziendale con funzione di controllo, sono attribuite tutte le competenze di volta in volta riservate a detto organo dalla vigente

normativa, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle di vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento, nonché la promozione di interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

5. Al Collegio Sindacale è assegnato il compito, e sono conseguentemente attribuiti i più ampi poteri al riguardo, di informare senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività della società.
6. I sindaci intervengono alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
7. La revisione legale è esercitata da una società di revisione legale, a norma di legge.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 26

Bilancio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 27

Ripartizione degli utili

Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al cinque per cento (5%) per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea dei soci non stabilisca diversamente. E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le previsioni di legge applicabili.

Articolo 28

Dividendi

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo amministrativo stesso, qualora non sia stato fissato dall'assemblea dei soci.
2. Il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

SCIoglIMENTO

Articolo 29

Scioglimento e norme di liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 30

Arbitrato

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari ed escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.
2. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.
3. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

RINVIO

Articolo 31

Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.